

IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA DOPO LA LEGGE REGIONALE 40/88

Il dott. Serraglio, Direttore della Comunità Montana del Brenta, ha illustrato la situazione politico amministrativa dei primi anni '80 in cui è maturata la volontà di istituire un nuovo servizio da gestire in forma associata che presentava indubbiamente i caratteri della novità (credo che la comunità montana del Brenta sia stata la prima a gestire il servizio di polizia) e ne ha delineato le modalità costitutive di questo servizio pionieristico che ha funzionato con quella impostazione fino al 1988, anno in cui la Regione Veneto ha promulgato la legge regionale n. 40 di attuazione della legge quadro n. 65 del 1986.

Vale la pena di sottolineare che in sede di consultazione regionale sulla proposta di legge, la Delegazione UNCEM aveva fatto presente l'opportunità che fosse la stessa legge a prevedere la delega del servizio di polizia locale alla comunità montana, richiesta che la Regione ha accolto, prevedendo che sarebbe stato, in questo caso, il regolamento a stabilire le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

La promulgazione della legge regionale 40 del 1988 ha quindi dato occasione alla comunità montana del Brenta di rivedere l'impostazione del servizio con l'adozione di uno specifico regolamento, predisposto tra l'altro dalla stessa Delegazione UNCEM quale documento di supporto alle comunità montane per l'attivazione del servizio suddetto.

Va ricordato anche che il riconoscimento a livello statale della possibilità per le comunità montane di assumere la gestione del servizio di polizia locale è arrivato solo nel 1994 con la legge 97, che all'articolo 11 ha ribadito il riconoscimento alle stesse comunità della funzione di promuovere l'esercizio associato di servizi comunali. L'articolo elenca, in maniera per altro non esaustiva, una serie di servizi nei quali maggiormente si può sviluppare l'attività associata delle comunità montane, ricomprendendovi il servizio di polizia locale.

Il riconoscimento giuridico, operato dalla legge ha assunto una particolare valenza proprio in relazione al servizio stesso, data la

sua particolarità, per la quale qualcuno aveva anche dubitato della liceità di un simile delega.

Ma veniamo al regolamento adottato dalla Comunità Montana.

Innanzitutto è stata operata una fondamentale distinzione: alla comunità è stata delegata la problematica della viabilità con i relativi accertamenti e rilievi sulla base delle richieste dei comuni aderenti al servizio. Restavano invece di competenza dei comuni tutte le altre attività comunque riconducibili al servizio di polizia e cioè i servizi di notificazione e i servizi di rappresentanza.

Ciò in relazione al fatto che il personale addetto al servizio continuava ad essere il personale dei comuni, al quale veniva affiancato un coordinatore individuato dalla comunità, con il compito sia di espletare servizio di vigilanza, sia di seguire le problematiche amministrative del servizio (turni, sanzioni, ecc.).

I comuni pertanto, sulla base del predetto regolamento, hanno incaricato il proprio vigile urbano dipendente a svolgere servizio per un determinato numero di ore settimanali nell'ambito del servizio della Comunità, espletato dagli stessi vigili, unitamente al coordinatore, attraverso la programmazione di pattuglie di servizio sul territorio. A tal fine, con la delega alla Comunità ogni comune ha autorizzato il proprio personale dipendente a svolgere servizio presso gli altri comuni della comunità, autorizzando nel contempo gli altri vigili e l'eventuale personale della comunità a svolgere servizio nel territorio del comune stesso.

Nel regolamento è stata quindi affrontata la problematica della dipendenza del personale inserito nel servizio, distinguendo tra **dipendenza organica** che veniva individuata nella comunità montana per il coordinatore ed eventuali vigili assunti dalla medesima comunità e nei comuni per quanto riguarda i propri vigili dipendenti, e **dipendenza funzionale** per la quale veniva operata una sostanziale suddivisione. Questa era attribuita al Presidente della Comunità relativamente al coordinamento e all'organizzazione del servizio, mentre per l'attività di vigilanza vera e propria la dipendenza funzionale veniva attribuita ai sindaci dei comuni presso quali veniva svolto il servizio stesso. Chiaramente questa impostazione necessita oggi di una revisione in relazione alle novità introdotte con le leggi Bassanini.

La Comunità, nel contesto dell'approvazione del nuovo regolamento, aveva anche approvato una appendice alla pianta organica prevedendo l'assunzione di un coordinatore (assunzione non ancora effettuata in quanto è stato preferito, anche per ragioni di convenienza economica, affidare il servizio ad un vigile con incarico di collaborazione extra ufficio) e di due vigili, dei quali solo uno è stato assunto successivamente per svolgere servizio presso due comuni che si sono trovati privi di una simile figura.

La Comunità si faceva carico inoltre di fornire un idoneo automezzo per lo svolgimento del servizio, completo degli accessori di legge (sirena, lampeggianti, ecc.) e di un apposito ufficio per lo svolgimento dell'attività amministrativa di competenza del coordinatore (predisposizione dei turni, corrispondenza, definizione delle sanzioni accertate durante il servizio di pattuglia). L'ufficio è stato inoltre potenziato negli anni con una serie di strumenti adatti a rendere sempre più efficiente il servizio svolto. In particolare è stato attivato il collegamento informatico attraverso la rete telematica della comunità con i comuni aderenti e pertanto i vigili possono rapportarsi telematicamente tra loro e con l'ufficio di polizia della Comunità. Inoltre, di recente è stato attivato il collegamento informatico con la motorizzazione civile al fine della verifica immediata del proprietario di un veicolo e dei relativi riscontri di routine.

E' previsto anche un ulteriore potenziamento dell'attrezzatura con l'acquisto di un computer portatile per il collegamento dall'automezzo del servizio con la sede della comunità anche ai fini dell'accesso ai dati della motorizzazione, collegamento che sarà attuato nelle prossime settimane.

Di recente, infine, è stato acquistato anche un nuovo automezzo con il contributo finanziario concesso dalla Regione a sensi della legge regionale di recepimento della legge quadro nazionale n. 65 del 1986.

In questo ambito va sottolineata la particolare sensibilità della Regione Veneto che con la predetta legge regionale ha costituito un significativo fondo annuale per l'attribuzione di contributi agli enti locali per l'avvio e il potenziamento del servizio di polizia locale.

Relativamente alle sanzioni elevate durante il servizio, queste confluiscono direttamente nelle casse della Comunità in quanto servono primariamente a fronteggiare le spese del servizio

(consumo carburante, manutenzione automezzo, spese cancelleria, ecc.) in quanto queste sono tutte a carico dei comuni. L'eventuale quota non coperta dalle sanzione viene comunque rimborsata in rapporto alla popolazione residente nei comuni al 31 dicembre di ogni anno.

Sostanzialmente con gli introiti delle sanzioni elevate durante le pattuglie viene coperto il costo del servizio, anche se il costo negli ultimi tempi è aumentato in relazione al potenziamento della attrezzatura e quindi le sanzioni faticano a coprirlo interamente. Però va evidenziato che l'impostazione originaria del servizio, **mai venuta meno nel corso degli anni, è stata quella di un servizio basato sulla prevenzione e non sulla repressione**. Non si è mai voluto ad esempio acquistare un autovelox o utilizzare un telelaser, situazioni queste che avrebbero contribuito sostanzialmente ad aumentare le entrate, ma che si sarebbero ritorte in particolare sui cittadini della Comunità. Invece, proprio questi hanno imparato ad apprezzare le pattuglie dei vigili, quale garanzia di una presenza rassicurante sul territorio.

Non mi dilungo oltre sul nostro regolamento se non ribadendo gli aspetti positivi del servizio organizzato in forma associata dalla comunità e cioè un servizio che utilizza il personale comunale e quindi diventa anche un momento di confronto e di crescita professionale dei vigili dei comuni, che comunque si autofinanzia per lo meno quasi interamente e soprattutto che dà la garanzia di una presenza qualificata sul territorio.

Approfitto invece dell'occasione per un cenno agli sviluppi futuri che potranno interessare il servizio di polizia locale e conseguentemente la gestione associata in capo alle comunità montane.

Mi riferisco alla attuazione della modifica del testo costituzionale che, come ben noto, con il nuovo titolo V ha capovolto la logica della attribuzione della potestà legislativa. Ora, con il nuovo articolo 117, è lo Stato che la legislazione esclusiva in determinate materie. Altre vengono classificate di legislazione concorrente, nelle quali quindi spetta alle Regioni la potestà, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione statale (le c.d. leggi cornice). La competenza residuale spetta invece alle regioni. Ebbene, nell'ambito della potestà esclusiva statale troviamo che spetta allo Stato l'ordine pubblico e la sicurezza, **ad esclusione della polizia amministrativa locale**.

Questa spetta ora in via residuale alle regioni e pertanto le stesse regioni dovranno provvedere ad adottare una nuova legislazione in materia di polizia locale.

A tale scopo e in vista di una uniforme attuazione della norma del nuovo articolo 117 della Costituzione, informo che l'ANCI, l'UPI e la Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province Autonome hanno predisposto in data 24 marzo 2003 una bozza di disegno di legge statale per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, con una norma chiave perché, nell'ambito del coordinamento tra polizie nazionali e polizie locali, definisce per la prima volta in legge la funzione di polizia locale e ricompone in un unico articolo e sotto un unico titolo il complesso delle funzioni/attività relative alla stessa.

Nell'ambito della nuova legislazione regionale quindi potrà essere giocata una importante partita: le comunità montane dovranno attivarsi affinché le nuove disposizioni regionali favoriscano, nelle zone montane, la gestione associata del servizio alle stesse comunità montane, evitando di frapporre ostacoli burocratici e difficoltà attuative che potrebbero mortificare l'importante ruolo che le comunità svolgono nei territori montani nell'ambito della gestione associata di servizi.

27.5.2003

Gianni Ceccon